

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4477 del 24/08/2017
Oggetto	OGGETTO: DEMANIO IDRICO, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 E 36 ; INFIT SRL - DOMANDA 12.05.2017 DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI FORNOVO DI TARO (PR), LOC. CAPOLUOGO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE SEMPLIFICATA. PROC PR17A0018. SINADOC 15985
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4665 del 24/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25.07.2016 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31.10.2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05.09.2016 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo””;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21.12.2016 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici sd uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall’ accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 “condizionalita’ ex-ante tematiche FEARS” punto 6.1 “settore delle risorse idriche”;
- la comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell’ Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot. PG.2016:0788494 “Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29.01.2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l’ incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

**PRESO ATTO** della domanda presentata in data 12.05.2017, dalla società INFIT SRL , con sede in Fornovo di Taro, via Tomasi n. 5 C.F. e P.I. 02782870345 con la quale è stata chiesta la concessione per derivare acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo esistente, di proprietà di ENI S.p.A., in comune di in Fornovo di Taro (PR), per uso industriale/alimentazione piscina, per una portata massima di litri/sec. 1 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 2700;

**DATO ATTO** che, dall’esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

le opere di prelievo sono ubicate in comune di Fornovo di Taro, località Capoluogo su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 3 mappale n. 11;-

il prelievo avverrà mediante un pozzo esistente, avente un diametro di mm 2500 e una profondità di circa m 12 dal piano campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa della portata di l/s 1 e della potenza di Kw 1,5;-

la quantità d'acqua necessaria è pari a circa mc/annui 2700;-

**ACCERTATO:**

- che il pozzo non INSISTE/insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell’art. 94 del DLgs n. 152/2006;

- che il pozzo ricade/non ricade in un’area Parco ed è/ non è all’interno di un’area SIC/ZPS;

- che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di cui alla LR 9/1999 e successive modifiche e ii.

**CONSIDERATO** che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione semplificata di cui al titolo IV, art. 36, lett. C del Regolamento Regionale n. 41/2001;

**DATO ATTO** che sono stati richiesti i pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001;

**ACCERTATO** che, nei termini di legge, l’ Autorità di Bacino del Fiume Po, non ha ritenuto

di esprimere il parere previsto ai sensi dell' art. 7 del RD n. 1775/1933;

**PRESO ATTO** di quanto disposto con comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell' Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot PG.2016:0788494 "Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001 circa l' applicazione della "DIRETTIVA DERIVAZIONI" adottata dal Comitato istituzionale dell' Autorità di Bacino del Fiume Po in data 17.12.2015, che individua la competenza per la valutazione della compatibilità riguardo il bilancio idrico, ex art. 7 del RD n. 1775/1933 in capo all' Amministrazione concedente salvo nei casi in cui "per la natura o l' entità delle istanze di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell' impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale".

**ACCERTATA** inoltre la compatibilità coi Piano di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015("Direttiva derivazioni") del prelievo di cui trattasi, che ricade nel corpo idrico: CONOIDE TARO\_PAROLA 0072ER-DQ1-CL

STATO quantitativo: BUONO;

STATO qualitativo: BUONO;

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo **A (Attrazione)**.

**RITENUTO** che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36e seguenti del RR 20/11/2001 n. 41 ad uso alimentazione piscina.

**CONSIDERATO** che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso INDUSTRIALE di cui alla lett. C) dell'art.152, della citata LR 3/99, come stabilito dalla DGR 2242/2005 da cui si evince che "il rifornimento di piscine (con l'esclusione delle piscine ad uso "familiare") è ricondotto alla categoria "uso industriale" di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 152", così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

**RITENUTO INOLTRE** che fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

**DATO CONTO** che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Maroli;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni espone in premessa:

1.di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi e le normative di settore vigenti alla società INFIT SRL, con sede in Fornovo di Taro, via Tomasi n. 5 C.F. 02782870345 la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Fornovo di Taro – località Capoluogo, da destinarsi ad uso industriale/alimentazione piscine;

2.di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1, corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc 2700 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;

3.di stabilire che la concessione sia rilasciata per la durata di 5 anni dalla data della presente;

5.di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;

6. di fissare in € 194,03 il valore del canone per l'anno 2017 (determinato, sulla base della normativa citata in premessa), che deve essere corrisposto all'atto della sottoscrizione del disciplinare in ragione di 4/12 dell'intera annualità ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015 (€ 582,08);

7. di fissare in € 582,08 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della LR 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia su richiesta del concessionario;

8. di dare atto che sono state versate, all'atto della presentazione della domanda di concessione le spese di istruttoria pari ad € 99.00 - in data 15.05.2017;

9. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

10. di dare atto che ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del DLgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

11. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;

13. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;

E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 18, 143 e 144 del TU n. 1775/1933.

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso industriale/alimentazione piscine con procedura semplificata, richiesta da società INFIT SRL, con sede in Fornovo di Taro, via Tomasi n. 5 C.F. 02782870345. PROCEDIMENTO PR17A0018.

#### **ART. 1 DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante un pozzo esistente, avente le seguenti caratteristiche: diametro mm 2500; -profondità m 12; -portata massima della pompa l/s 1; -potenza della pompa Kw 1,5.

Il prelievo è ubicato nel Comune di Fornovo di Taro, località Capoluogo, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 3, mapp. n. 11, di proprietà di ENI S.p.A., avente le seguenti coordinate geografiche UTM\*32: X= 587149; Y= 494676.

La risorsa derivata sarà utilizzata per uso industriale a servizio di una piscina comunale.

#### **ART. 2 MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DERIVARE**

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità: -portata massima l/s 1, -volume annuo circa mc 2700.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

#### **ART. 3 OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), conforme al facsimile fornito con il presente.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione di ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare a ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del Dlgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma che valuterà se autorizzarla o meno.

#### **ART. 4 DURATA/DECADENZA/REVOCADELLACONCESSIONE**

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è rilasciata per 5 anni dalla data della concessione, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà di ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del RR 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto.

La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso di ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

#### **ART. 5 CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

#### **ART. 6 DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e deve

essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **ART. 7 RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo sessanta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi del RR 41/2001. Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

#### **ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Parma, \_\_\_\_\_

Firmato per accettazione il Concessionario

\_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**